

Comune di Eraclea
Città Metropolitana di Venezia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 28/07/2022;

Pubblicato all'Albo Pretorio Online dal ___/08/2022 al ___/08/2022;

Esecutivo in data ___/08/2022

Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico.

INDICE

ART. 1. FINALITÀ

ART. 2. DESTINATARI E BACINO DI UTENZA

ART. 3. CALENDARIO ED ORARI

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

ART. 6 – MODALITÀ’ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

ART. 7 – MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

ART. 8 – TARIFFA DEL SERVIZIO

ART. 9 – ISCRIZIONE, RIMBORSI E RIDUZIONI INFRA-ANNUALI

ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 11 - DECORRENZA – NORME FINALI

ART. 1 – FINALITÀ

Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo, anche alla luce della particolare conformazione del territorio del Comune di Eraclea.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il servizio è assicurato dal Comune, direttamente o mediante l’affidamento a terzi, salvaguardando i seguenti principi:

- a) conformità alle normative vigenti in materia;
- b) programmazione ed individuazione di punti di raccolta con riferimento all’estensione territoriale, alla dislocazione sul territorio degli utenti e agli orari fissati dagli istituti scolastici;
- c) distribuzione secondo criteri di omogeneità rispetto alle varie fattispecie soggettive, onde evitare disparità di trattamento;

- d) economicità, efficienza ed efficacia;
- e) valutazione delle singole posizioni soggettive, ricorrendo eventualmente a mediazione con gli interessati.

ART. 2 – DESTINATARI E BACINO DI UTENZA

Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo De Amicis Di Eraclea, mediante l'utilizzo di scuolabus ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti o domiciliati (con iscrizione nel registro della popolazione temporanea) nel Comune di Eraclea.

Potranno usufruire del servizio anche i residenti nei comuni limitrofi, purché frequentanti le scuole del Comune di Eraclea, ma avranno l'obbligo di recarsi presso un punto di raccolta indicato dalla ditta affidataria situato all'interno del territorio comunale.

Il servizio è previsto anche per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di primo grado, laddove non presentino patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati.

ART. 3 - CALENDARIO ED ORARI

Il servizio di trasporto è organizzato dalla ditta affidataria del servizio compatibilmente con gli orari scolastici. Viene effettuato dal lunedì al venerdì (il sabato solo qualora vi sia scuola), in orario antimeridiano e pomeridiano.

Non è previsto servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

In caso di ingressi ritardati e/o uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.

I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune stesso.

Il servizio può essere sospeso:

- a) qualora il percorso risulti pericoloso, ad insindacabile giudizio del conducente il mezzo, responsabile della sicurezza del mezzo e dei soggetti trasportati;
- b) in caso di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, pandemie e tutti quegli eventi ad oggi imprevedibili che impediscono la normale fruizione del servizio.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria del servizio predispone il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi ritenuti più opportuni, tenendo conto delle richieste degli utenti al momento dell'iscrizione, degli orari degli istituti scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi

deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Le modifiche al piano possono essere dettate dalla necessità di migliorare il servizio per gli utenti, tenendo conto comunque dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.

All'inizio di ciascun anno scolastico, quindi, la ditta affidataria provvederà a definire percorso e punti di raccolta e/o fermate di ciascun mezzo, trasmettendo al Comune l'elenco delle linee con l'esatto percorso ed il numero indicativo dei chilometri che saranno percorsi da ciascun mezzo.

ART. 5 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Le fermate e/o i punti di raccolta degli utenti vengono definiti nel piano annuale di cui all'art. 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di raccolta, salvo quanto previsto dal successivo art. 6. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

E' prevista la presenza di un assistente scuolabus sui mezzi di trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

L'assistente scuolabus svolge le funzioni di assistenza alle operazioni di salita e discesa degli studenti, cura la sorveglianza degli stessi all'interno dello scuolabus, e provvede alla consegna degli alunni alle scuole di appartenenza e ai genitori o ad adulti da questi autorizzati.

Nel caso in cui si renda necessario l'accompagnamento di alunni diversamente abili, laddove gli studenti non presentino patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati, previa espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione sanitaria comprovante tale necessità, il Comune può autorizzare la presenza di accompagnatori.

L'accompagnatore autorizzato aiuta l'alunno a cui presta l'assistenza, lo supporta nelle operazioni di salita e discesa e adotta le misure di necessarie per garantire la sicurezza dello studente.

La responsabilità dell'autista, dell'accompagnatore autorizzato e dell'assistente scuolabus (quest'ultimo previsto solo per le scuole dell'infanzia) è limitata al trasporto dei bambini per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

Gli assistenti scuolabus (ove previsti) e gli accompagnatori autorizzati hanno l'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni al fine di evitare che arrechino danno a se stessi o a terzi o a cose e che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

Gli assistenti scuolabus e accompagnatori autorizzati aiutano gli alunni, in caso di necessità, durante le operazioni di salita e discesa e svolgono il loro compito con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico dell'utenza. Essi sono tenuti a non abbandonare il mezzo e gli alunni che lo occupano per accompagnare o far attraversare la strada ad alcuno; sarà cura della famiglia provvedere a tale compito.

ART. 6 – MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO.

Sugli scuolabus possono essere trasportati unicamente gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli accompagnatori autorizzati e gli assistenti scuolabus (ove previsto).

Non è ammessa per alcun motivo la presenza di familiari.

Su richiesta dell'autista e/o assistente scuolabus, l'utente (oppure il suo familiare) dovrà esibire la tessera dell'abbonamento ed il tagliando comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa.

Gli alunni sono trasportati dalla fermata o punto di raccolta più vicino alla sua abitazione sino alla scuola o viceversa.

E' fatto assoluto divieto all'autista, all'accompagnatore autorizzato e all'assistente scuolabus di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.

L'ammissione al servizio di trasporto è subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.

I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta da trasmettere alla ditta affidataria del servizio al momento dell'iscrizione.

L'autista e/o l'assistente scuolabus devono curare le operazioni di salita e discesa dei bambini, curare la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori e loro delegati, sorvegliare i bambini durante il percorso in autobus. Medesimi compiti e attività devono essere svolti dall'accompagnatore autorizzato a favore degli studenti assistiti.

Nel caso in cui al momento della discesa dalla scuolabus non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'autista, l'assistente scuolabus o l'accompagnatore autorizzato dovrà contattare la famiglia e l'alunno verrà trattenuto sullo scuolabus fino a fine corsa e riportato poi alla fermata prevista in origine. Se anche in tale occasione non è presente il familiare, il minore sarà accompagnato presso i locali e/o consegnato ad una pattuglia della Polizia Locale e/o dei Carabinieri, in attesa della consegna al genitore. Al genitore saranno addebitati e comunicati tutti gli eventuali costi connessi, che dovranno essere pagati nei successivi 15 giorni.

E' prevista la sospensione dal servizio qualora per più di tre volte, senza giustificato motivo comunicato entro 7 giorni dal fatto alla ditta affidataria del servizio e al Comune di Eraclea, i genitori o i loro delegati non provvedano al ritiro del minore alla fermata dello scuolabus di riferimento all'orario stabilito.

Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto per iscritto che il proprio figlio è in grado di tornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.

L'Amministrazione comunale non si assume alcune responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

ART. 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere effettuata con la compilazione di apposito modulo, reperibile presso le biglietterie del concessionario del servizio ovvero presso gli altri esercizi abilitati, con le modalità stabilite nel modulo stesso, entro il 5 settembre di ciascun anno.

La sottoscrizione del modulo implica la conoscenza e l'accettazione oltre che di tutte le condizioni ivi previste, anche di tutte le norme contenute nel presente regolamento, nonché formale impegno al pagamento di tutte le quote relative all'anno scolastico di iscrizione, stabilite dalla Giunta Comunale e dell'eventuale costo per diritti di segreteria, dovuto questo solo all'atto del rilascio della tessera di abbonamento.

L'iscrizione vale per l'intera durata del ciclo di studi nel quale viene presentata (3 anni per la scuola dell'infanzia, 5 anni per la scuola primaria, 3 anni per la scuola secondaria di primo grado). Qualora l'utente intenda sospendere il servizio per uno o più anni scolastici all'interno di ciascun ciclo, deve darne comunicazione all'ufficio Servizi scolastici del Comune di Eraclea entro e non oltre il 10 settembre dell'anno di riferimento, che provvederà poi a trasmetterla alla ditta affidataria.

La ditta affidataria del servizio di trasporto dovrà, all'inizio di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 01 ottobre di ciascun anno, comunicare ai servizi scolastici del Comune di Eraclea la lista degli utenti che usufruiscono del servizio, suddivisa per scuola e linea, comprensiva dei nuovi iscritti e di coloro che, all'interno del ciclo di studi, non abbiano comunicato la propria disdetta o sospensione.

Le domande di iscrizione presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e solo qualora non determinino variazioni dei percorsi già individuati ad inizio anno scolastico.

ART. 8 – TARIFFA DEL SERVIZIO

La tariffa di contribuzione dell'utenza al servizio di trasporto scolastico è determinata dall'Amministrazione Comunale con riferimento a ciascun anno scolastico e può essere versata in un'unica soluzione entro il 10 ottobre di ciascun anno. La tariffa può anche essere frazionata in 3 rate uguali, da versarsi rispettivamente entro il 10 ottobre (mesi di settembre-novembre), il 10 gennaio (mesi di dicembre-febbraio) ed il 10 aprile (mesi di marzo-giugno) di ciascun anno scolastico di riferimento.

La tariffa è dovuta per intero, a prescindere dagli effettivi giorni di frequenza scolastica del minore.

Nel caso di comprovate difficoltà economiche della famiglia del minore, potrà essere presentata domanda di esenzione totale o parziale dal pagamento, presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Eraclea, entro e non oltre il 20 agosto di ciascun anno, a valere per l'anno scolastico successivo.

Requisiti, entità, modalità nonché fasce di riduzione o esenzione della tariffa vengono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, la quale determina annualmente le soglie ISEE per l'accesso alle agevolazioni al servizio di trasporto scolastico.

La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per casi particolari, per soggetti disabili e nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.

In casi particolari di comprovato disagio sociale, l'Ufficio Servizi Sociali, potrà, sulla base di idonea relazione sociale, accogliere la istanza di esenzione totale o parziale dal pagamento dell'abbonamento al servizio.

Non si darà luogo ad alcuna riduzione in caso di sospensione del servizio per scioperi del personale docente o non docente, di chiusura delle scuole in occasione di consultazioni elettorali o in altri casi di forza maggiore.

In caso di ritardato pagamento, gli utenti saranno sollecitati con una prima richiesta e, in caso di mancato versamento nel termine di 15 giorni dalla ricezione, sarà sospeso il servizio, sino alla prova dell'effettivo pagamento.

In ogni caso si procederà al recupero forzoso di quanto dovuto e non pagato.

ART. 9 – ISCRIZIONE, RIMBORSI E RIDUZIONI INFRA-ANNUALI

In caso di iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto in corso d'anno, lo stesso sarà tenuto al pagamento dei trimestri residui fino alla fine dell'anno scolastico.

In caso di cessazione della fruizione del servizio durante l'anno scolastico, l'utente è tenuto ad inviare al Comune apposita comunicazione, in mancanza della quale sussisterà comunque l'obbligo di pagamento della tariffa per l'intero anno scolastico.

La disdetta del servizio avrà decorrenza dal trimestre successivo e durerà per l'intero anno scolastico residuo. Non sarà possibile, infatti, riattivare il servizio nel medesimo anno scolastico, dopo averlo disdetto. In nessun caso sarà possibile il rimborso di quanto eventualmente già versato, nemmeno se relativo al trimestre nel quale non si intende più usufruire del servizio.

E' possibile chiedere la momentanea sospensione del servizio – e quindi del pagamento – solamente per motivi di malattia o infortunio, debitamente comprovati da certificato medico, che abbiano durata eccedente i 30 giorni solari e per la durata dell'assenza. In tal caso il rateo trimestrale sarà rideterminato sulla base degli effettivi giorni di fruizione del servizio.

ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'alunno sul mezzo dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non dovrà disturbare l'autista, l'accompagnatore autorizzato o l'assistente scuolabus. Dovrà usare un linguaggio conveniente, non dovrà alzarsi senza motivo dal posto assegnatogli, non dovrà arrecare danni alla vettura e, più in generale, dovrà rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore autorizzato e/o dall'assistente scuolabus.

Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

a) l'autista e/o l'assistente scuolabus e/o l'accompagnatore autorizzato fanno pervenire all'Ufficio Servizi scolastici un'informativa sui comportamenti scorretti assunti dall'alunno;

b) il responsabile dell'Ufficio e/o altra persona autorizzata dal Comune, avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione del servizio;

c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato che va da un minimo di tre ad un massimo di 10 giorni;

d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso per l'intero anno scolastico;

e) qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà tenuta a rimborsarli.

La sospensione dal servizio come sanzione disciplinare non comporta in nessun caso il rimborso di quanto pagato e non usufruito.

E' fatto obbligo agli utenti o ai familiari che accompagnano gli studenti, a semplice richiesta del conducente o di altra persona espressamente incaricata dal fornitore del servizio, di esibire la tessera di abbonamento con il tagliando di versamento della quota in corso oppure di fornire le esatte generalità.

ART. 11 - DECORRENZA – NORME FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione e verrà applicato sin dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023. Sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Eraclea nella sezione "il Comune" – "gli Atti del Comune" e nel portale di Amministrazione Trasparente – Sezione "Disposizioni Generali, Atti Generali".

Per quanto qui non espressamente indicato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Trovano applicazione altresì, unitamente al presente regolamento, eventuali norme speciali vigenti, emanate in seguito ad eventi eccezionali e/o situazioni particolari, come in caso di emergenze sanitarie.